

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Treviso-
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto scuola-
LORO SEDI
Al Sito Web
All'Albo on line

LA DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007;

VISTA la Legge n. 124 del 03.05.1999;

VISTO il proprio decreto n. 8890 del 1° settembre 2022 con il quale è stata ripubblicata la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 precedentemente pubblicata con proprio decreto prot. 7435 dell'8 agosto 2022;

VISTI gli esiti della settima convocazione, di cui al decreto n. 11104 del 02/11/2022, avvenuta con la procedura informatizzata e relativa alle nomine a tempo determinato personale docente a.s. 2022/2023 da GAE e GPS;

VISTE le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla mancata presa di servizio da parte del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato;

VISTO l'art. 14 comma 1 lettera a) dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che stabilisce: *“la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento ”*

DISPONE

che per l'a.s. 2022/2023, i sottoelencati aspiranti docenti che risultano rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo determinato per le classi di concorso/posti sotto riportati, perdono la possibilità di conseguire supplenze, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Si precisa, tuttavia, che tale sanzione **non** si applica nei confronti del personale docente che, all'atto della nomina dalle Gps, è già in servizio su nomina da Graduatoria d'Istituto.

L'art. 14, comma 3, infatti, prevede che *“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito”.*

Gli allegati costituiscono parte integrante al presente decreto.

La Dirigente
Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esse connesse